



COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA

Via Albenga n. 46 – 17038 VILLANOVA D'ALBENGA (SV)
 Tel.: +39 (0) 182 58.29.13 / 58.22.41 – Fax +39 (0) 182 58.25.14
 Web: www.villanovadalbenga.com
 E-mail: villanovadalbenga@legalmail.it - protocollo@comunevillanovadalbenga.it
 P.IVA – C.F.: 00297750093

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17

OGGETTO:

TARI 2023. PRESA D'ATTO PEF E APPROVAZIONE TARIFFE 2023.

L'anno duemilaventitre addi diciannove del mese di maggio alle ore venti e minuti quarantasette nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BALESTRA Pietro - Presidente	Presidente	X	
CHA Paolo - Vice Sindaco	Vice Sindaco	X	
SCRIGNA Franco - Consigliere	Consigliere		X
MARCHIANO Alessandro - Consigliere	Consigliere	X	
PELLEGRINO Gaia - Consigliere	Consigliere	X	
MORBELLI Filippo - Consigliere	Consigliere	X	
GROSSI Tamara - Consigliere	Consigliere	X	
BRAGHIN Marco - Consigliere	Consigliere	X	
STALLA Daniele - Consigliere	Consigliere	X	
PANIZZA Mariangela - Consigliere	Consigliere	X	
FERA Martina - Consigliere	Consigliere		X
Totale		9	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale RAMOINO Dott.ssa Roberta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BALESTRA Pietro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: TARI 2023. Presa d'atto PEF e approvazione tariffe 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della Legge 27 Dicembre 2013, nr. 147, il quale ha introdotto a partire dal 01 Gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, nr. 160, il quale ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge nr. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale *“... il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, nr. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della Legge 27 Dicembre 2017, nr. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica nr. 158/ 1999](#),*

inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”

- **il comma 654** ai sensi del quale *“... in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del Decreto Legislativo 13 Gennaio 2003, nr. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*

- **il comma 654 bis** ai sensi del quale *“... tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*

- **il comma 655** ai sensi del quale *“... resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del Decreto Legge 31 Dicembre 2007, nr. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 Febbraio 2008, nr. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;*

- **il comma 658** ai sensi del quale *“... nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;*

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 06 in data 23 Marzo 2023 il quale, all'articolo 15 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

VISTI inoltre,

- l'articolo 1, comma 1, della Legge nr. 481/1995;
- l'articolo 1, comma 527, della Legge nr. 205/2017, che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

- o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’”(lett. f);*
- o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...”(lett. h);*
- o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”(lett. i);*

RICHIAMATE,

- la Deliberazione nr. 443/2019/R/RIF del 31 Ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*,
- la Deliberazione n. 57/2020/RIF;
- Deliberazione n. 238/2020/R/RIF;
- Deliberazione n. 493/2020/R/RIF;
- Deliberazione n. 138/2021/R/RIF;

VISTE, allora,

- la Deliberazione nr. 363/2021/R/RIF, con la quale l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022/2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022/2025 e confermato l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *“... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle*

prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;

- la Determinazione 04 novembre 2021, nr. 2/DRIF/2021

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Comunale nr. 24 del 24 Marzo 2022, con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema I – livello qualitativo minimo, così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18 Gennaio 2022;

CONSIDERATO che l'articolo 7 della deliberazione nr. 363/2021/R/RIF dispone che *“... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”;*

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 11 del 24 Maggio 2022 con la quale, nel prendere atto del Piano Economico Finanziario - PEF per periodo 2022/2025 ha approvato le tariffe della TARI per l'anno 2022;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 7.3 della Deliberazione nr. 363/2021/R/RIF, il Piano Finanziario è soggetto *“... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;*

PRESO ATTO che, nella Deliberazione 21 Febbraio 2023 nr. 62/2023/R/RIF di ARERA si rileva, da un lato, che *“... sono state segnalate talune dinamiche nei prezzi dei fattori di*

produzione tali da poter generare, nell'ambito dell'impostazione stabilmente assunta dall'Autorità di riconoscimento a consuntivo dei valori di costo contabile accertabili e di consuntivo riferiti alle annualità 2022 e 2023, impatti potenzialmente rilevanti nell'ambito dei piani economico-finanziari, con particolare riferimento al biennio 2024-2025 ...” e, dall'altro, altresì che “... le richiamate dinamiche non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell'ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al comma 8.5 della Deliberazione nr. 363/2021/R/RIF, dal momento che le medesime – a regolazione vigente – dovrebbero comunque esser fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti a quelle maggiormente impattate ...”;

RICHIAMATE le “Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'articolo 1 della Legge nr. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 Agosto 2021, nr. 363 e successive modificazioni” del 28 Gennaio 2022 nelle quali “... si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...” e la successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 Gennaio 2022;

DATO ATTO, quindi, che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2023, complessivamente pari ad **€ 444.477,00**, sono così ripartiti:

a. costi FISSI	€ 146.674,00
b. costi VARIABILI	€ 297.803,00

VISTO l'articolo 26 del Regolamento TARI, il quale prevede le seguenti riduzioni tariffarie:

UTENZE DOMESTICHE	Riduzione tariffa variabile (tV)	Riduzione tariffa fissa (tF)
-------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Abitazioni occupate da persone disabili	30%	30%
Compostaggio utenze domestiche	10%	-----
Zone in cui non viene effettuata la raccolta	60%	-----

UTENZE NON DOMESTICHE	Riduzione tariffa variabile (tV)	Riduzione tariffa fissa (tF)
Locali diversi da abitazioni ad uso stagionale/discontinuo	30%	-----
Compostaggio utenze non domestiche	10%	-----
Zone in cui non viene effettuata la raccolta	60%	-----
Esenzione 100% uscita dal Servizio Pubblico	100%	-----

il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI;

DATO ATTO, allora, che:

a norma dell'articolo 4 del DPR nr. 158 del 27 Aprile 1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita nella seguente misura:
0,57% a carico delle utenze domestiche;

0,43 % a carico delle utenze non domestiche;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica nr. 158/1999;

VISTA l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2023**, di cui alla **Tabella A**) relativa alle utenze domestiche e alla **Tabella B**) relativa alle utenze non domestiche.

DATO ATTO del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR- 2

DATO ALTRESI' ATTO che, ai sensi dell'art. 4.6 della Deliberazione nr. 363/2021/RIF/R, *"...in n attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge nr. 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ..."*;

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della Legge nr. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01 Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'articolo 174 del Decreto Legislativo nr. 267/2000, il quale fissa al 31 Dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 Dicembre 2021, nr. 22 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 Febbraio 2022, nr. 15, a mente del quale *"...a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i*

*regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 Aprile di ciascun anno.
...”;*

VISTI inoltre:

- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno 13 Dicembre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 Dicembre 2022, nr. 295) che differisce al 31 Marzo 2023 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 degli Enti Locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'articolo 1, comma 775, della Legge 29 Dicembre 2022, nr. 197, per il quale *“In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il Bilancio di Previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del Rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 Aprile 2023”;*
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno 19 Aprile 2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2023, nr. 97), che differisce al 31 Maggio 2023 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 degli Enti Locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

VISTO l'articolo 1, comma 666, della Legge 27 Dicembre 2013, nr. 147 e l'articolo 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, nr. 504, novellato dall'articolo 38-bis del Decreto Legge 26 Ottobre 2019, nr. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia o dalla Città Metropolitana, *“... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.*

RICHIAMATO, inoltre, il combinato disposto di cui al vigente articolo 13, comma 15 e comma 15-ter, del Decreto Legge 06 Dicembre 2011, nr. 201, convertito dalla Legge 22 Dicembre 2011, nr. 214;

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 Novembre 2019;

VISTO il Decreto Legislativo nr. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo nr. 118/2011

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

- richiamate le premesse, prendendo atto del Piano Economico Finanziario 2022/2025, così come validato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 01 del 29 Aprile 2022 del Comune di Villanova d'Albenga - ente territorialmente competente a norma della deliberazione nr. 363/2021/RIF/R di ARERA, **di approvare, per l'anno 2023**, le tariffe della TARI relative alle **utenze domestiche** e **utenze non domestiche** che si allegano al presente provvedimento, rispettivamente sotto le lettere A) e B) quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;

- di quantificare in € 444.477,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2023 dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub a) del deliberato;

- di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

di applicare – facendo richiamo all'articolo 26 del vigente Regolamento TARI le seguenti riduzioni tariffarie:

UTENZE DOMESTICHE	Riduzione tariffa variabile (tV)	Riduzione tariffa fissa (tF)
Abitazioni occupate da persone disabili	30%	30%
Compostaggio utenze	10%	-----

domestiche		
Zone in cui non viene effettuata la raccolta	60%	-----

UTENZE NON DOMESTICHE	Riduzione tariffa variabile (tV)	Riduzione tariffa fissa (tF)
Locali diversi da abitazioni ad uso stagionale/discontinuo	30%	-----
Compostaggio utenze non domestiche	10%	-----
Zone in cui non viene effettuata la raccolta	60%	-----
Esenzione 100% uscita dal Servizio Pubblico	100%	-----

il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI;

- di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno **2023**

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Allegato A)

UTENZE DOMESTICHE

QUOTA FISSA(Ka)/QUOTA VARIABILE(Kb)

COEFFICIENTE Ka DI ADATTAMENTO PER SUPERFICIE E NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE					Ka
N° componenti	ka				
1	0,84				0,84
2	0,98				0,98
3	1,08				1,08
4	1,16				1,16
5	1,24				1,24
6	1,30				1,30

COEFFICIENTE Kb PROPORZIONALE ALLA PRODUTTIVITA' IN FUNZIONE DEL NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE				Kb
N° componenti	min	massimo	medio	scelto
1	0,60	1,00	0,80	0,60
2	1,40	1,80	1,60	1,40
3	1,80	2,30	2,00	1,80
4	2,20	3,00	2,60	2,60
5	2,90	3,60	3,20	3,25
6	3,40	4,10	3,70	3,75

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE

$$Td(n,S) = TFd(n)*S+TVd(n)$$

Categoria		N° componenti nucleo familiare	Tariffe LISTINO		
			Coefficiente moltiplicativo TFd	TVd(n,s)	
			€/mq	€	
1	RESIDENTI 1 COMPONENTE	1	0,34477	33,86	
2	RESIDENTI 2 COMPONENTI	2	0,40223	79,00	
3	RESIDENTI 3 COMPONENTI	3	0,44327	101,57	
4	RESIDENTI 4 COMPONENTI	4	0,47611	146,71	
5	RESIDENTI 5 COMPONENTI	5	0,50894	183,39	
6	RESIDENTI 6 COMPONENTI E PIU	6	0,53357	211,60	
7	NON RESIDENTE	4	0,47611	146,71	
8	PERTINENZA	1	0,34477	0,00	

Allegato B)

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA (Kc)

Kc					
Coefficiente potenziale di produzione – Attività per Comuni < 5000 abitanti					
Categoria	Categoria	Kc min	Kc max	Kc scelto	Kc oltre max, sotto min (%)
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE	0,32	0,51	0,51	-
2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,67	0,80	0,80	-
3	STABILIMENTI BALNEARI	0,38	0,63	0,63	-
4	ESPOSIZIONI E AUTOSALONI	0,30	0,43	0,43	-
5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	1,07	1,33	1,33	-
6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,80	0,91	0,91	-
7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,95	1,00	1,00	-
8	UFFICI, AGENZIE STUDI PROFESSIONALI	1,00	1,13	1,13	-
9	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,55	0,58	0,58	-
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA	0,87	1,11	1,11	-
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO	1,07	1,52	1,52	-
12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE	0,72	1,04	1,04	-
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,92	1,16	1,16	-
14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI	0,43	0,91	0,91	-
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,55	1,09	1,09	-
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	4,84	7,42	4,84	-
17	BAR, CAFFE, PASTICCERIE	3,64	6,28	3,64	-
18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA	1,76	2,38	2,38	-
19	PLURILICENZE ALIMENTARI	1,54	2,61	2,61	-
20	ORTOFRUTTA, PECHERIE, FIORI E PIANTE	6,06	10,44	6,06	-
21	DISCOTEQUE, NIGHT CLUB	1,04	1,64	1,64	-
22	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,76	0,88	0,88	-
23	IMPIANTI SPORTIVI	0,51	0,60	0,60	-

QUOTA VARIABILE (Kd)

Kd					
Coefficients di adattamento delle superfici "non domestiche" in base alla ipotetica produzione unitaria di rifiuti al mq. per categoria di appartenenza. Attività per Comuni < 5000 abitanti					
Categoria		Kd min	Kd max	Kd scelto	Kd oltre max, sotto min (%)
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE	2,60	4,20	4,20	-
2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	5,51	6,55	6,55	-
3	STABILIMENTI BALNEARI	3,11	5,20	5,20	-
4	ESPOSIZIONI E AUTOSALONI	2,50	3,55	3,55	-
5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	8,79	10,93	10,93	-
6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	6,55	7,49	7,49	-
7	CASE DI CURA E RIPOSO	7,82	8,19	8,19	-
8	UFFICI, AGENZIE STUDI PROFESSIONALI	8,21	9,30	9,30	-
9	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	4,50	4,78	4,78	-
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA	7,11	9,12	9,12	-
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO	8,80	12,45	12,45	-
12	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE	5,90	8,50	8,50	-
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	7,55	9,48	9,48	-
14	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI	3,50	7,50	7,50	-
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	4,50	8,92	8,92	-
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	39,67	60,88	39,67	-
17	BAR, CAFFE, PASTICCERIE	29,82	51,47	29,82	-
18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA	14,43	19,55	19,55	-
19	PLURILICENZE ALIMENTARI	12,59	21,41	21,41	-
20	ORTOFRUTTA, PECHERIE, FIORI E PIANTE	49,72	85,60	49,72	-
21	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	8,56	13,45	13,45	-
22	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	6,25	7,21	7,21	-
23	IMPIANTI SPORTIVI	4,20	4,90	4,90	-

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFE

TARIFFA PER UTENZE NON DOMESTICHE

$$T_{Nd(n,S)} = T_{Fap(n)} * S + T_{Vd(n)} * S$$

Categoria		Tariffe LISTINO		
		Coefficiente moltiplicativo T _{fap}	Coefficiente moltiplicativo T _{vap}	Tariffa
		€/mq	€/mq	€/mq
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE	0,28268	0,60638	0,88906
2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,44342	0,94566	1,38908
3	STABILIMENTI BALNEARI	0,34920	0,75075	1,09995
4	ESPOSIZIONI E AUTOSALONI	0,23834	0,51253	0,75087
5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0,73719	1,57802	2,31521
6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,50439	1,08137	1,58576
7	CASE DI CURA E RIPOSO	0,55428	1,18243	1,73671
8	UFFICI, AGENZIE STUDI PROFESSIONALI	0,62634	1,34269	1,96902
9	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,32148	0,69011	1,01159
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA	0,61525	1,31670	1,93195
11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO	0,84250	1,79747	2,63997
12	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE	0,57645	1,22719	1,80364
13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,64296	1,36868	2,01164
14	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI	0,50439	1,08281	1,58721
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,60416	1,28783	1,89199
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	2,68271	5,72736	8,41007
17	BAR, CAFFE, PASTICCERIE	2,01758	4,30526	6,32284
18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA	1,31918	2,82253	4,14172
19	PLURILICENZE ALIMENTARI	1,44667	3,09107	4,53774
20	ORTOFRUTTA, PECHERIE, FIORI E PIANTE	3,35893	7,17833	10,53726
21	DISCOTEQUE, NIGHT CLUB	0,90902	1,94184	2,85086
22	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,48777	1,04094	1,52871
23	IMPIANTI SPORTIVI	0,33257	0,70744	1,04001

Del che si è redatto il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to : BALESTRA Pietro

IL SEGRETARIO
F.to : RAMOINO Dott.ssa Roberta

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituto dell'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n 174

Villanova d'Albenga, li 19/05/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Dott. Siffredi Andrea

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituto dell'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n 174

Villanova d'Albenga, li 19/05/2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**
F.to: Dott. Siffredi Andrea

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Villanova d'Albenga, li 24.05.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toRAMOINO Dott.ssa Roberta

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- è divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Villanova d'Albenga, li _____

Il Segretario Comunale
F.to: RAMOINO Dott.ssa Roberta

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 24/05/2023

Il Segretario Comunale
RAMOINO Dott.ssa Roberta
